

Mercoledì, 28 Ottobre 2015 | Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio → [Control panel](#) | [Esci](#)

BPER:
Banca

Trasforma in realtà i tuoi progetti.

I M M I G R A

- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)
- [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 4685 del 9 ottobre 2015 Consiglio di Stato


Giurisdizione sulla questione riguardante la richiesta di protezione internazionale

Esperienza in Patronato?

Like 2,469 people like this. Be the first of your friends.

Lavora con Noi e Diventa Promoter di Patronato Inapi. Contattaci!





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2580 del 2015, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo Castrignano', con domicilio eletto presso il C.d.S., Segreteria della III Sezione, in Roma, p.za Capo di Ferro, n. 13;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, e Questura di Brindisi, in persona del Questore pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE, SEZIONE II, n. 685/2015, resa tra le parti, concernente la giurisdizione sulla questione riguardante la richiesta di protezione internazionale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Brindisi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2015 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e udito per le parti l'avvocato Castrignano e l'Avvocato dello Stato Giancarlo Caselli;

Premesso il contenuto dell'atto di appello, da intendersi richiamato integralmente;

Considerato che con la sentenza in epigrafe è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendosi che i provvedimenti che negano il permesso di soggiorno per protezione internazionale (da quella diretta al conseguimento della protezione maggiore fino a quella residuale di cui

al richiamato art. 5, comma 6, del D. Lgs n. 286/1998) rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la posizione giuridica azionata dall'interessato avrebbe consistenza di diritto soggettivo;

Ritenuto, viceversa, in punto di fatto, che il provvedimento impugnato non nega il permesso di soggiorno, ma si limita a disporre il trasferimento in Norvegia dell'appellante, richiedente protezione internazionale, che contesta la sussistenza dei presupposti per il detto trasferimento e la conseguente competenza dello Stato italiano;

Ritenuto, pertanto, che si versa in materia di interesse legittimo, contestandosi l'attribuzione del potere esercitato e la sussistenza dei presupposti del suo esercizio, cosicché deve ritenersi sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo;

Ritenuto altresì di dover accogliere l'istanza di revoca dell'ordinanza cautelare di questa Sezione n. 2365 del 28.5.2015, che ha fissato anche al 1° ottobre 2015 la trattazione del ricorso in udienza pubblica;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 105, comma 1, cod. proc. amm. che la causa vada rimessa al primo giudice per la trattazione e che, ai sensi del comma 3 del citato art. 105, le parti devono riassumere il processo con ricorso notificato nel termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della presente sentenza;

Ritenuto, altresì, di compensare le spese di giudizio, in considerazione delle questioni trattate;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e ai sensi dell'art. 105, comma 1, rimette la causa al TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce.

Le parti devono riassumere il processo con ricorso notificato nel termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi dell'appellante manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA


Il 09/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione è gratuita.

Venerdì, 9 Ottobre 2015



Archivio Fiscale Gratuito

Iscriviti all'Area Riservata my CAF Scopri i Servizi Personalizzati!

News



[Finanziamenti UE per la ricerca, l'innovazione e flussi migratori](#)

Inaugurato il 1° gennaio 2014, Horizon 2020 è il più ampio e ambizioso programma di finanziamento dell'UE per la ricerca...

[Leggi tutto »](#)

[Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale](#)

Con una circolare l'INPS ha comunicato che dall'1 agosto 2015 è entrato in vigore l'Accordo tra la Repubblica italiana e...

[Leggi tutto »](#)

[Matrimoni tra persone dello stesso sesso all'estero](#)

Sulla pronuncia del Consiglio di Stato relativa alla non trascrivibilità dei matrimoni tra persone dello stesso sesso ...

[Leggi tutto »](#)

Nuova campagna di informazione "No tratta"

Lo scorso 19 ottobre il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la ...

[Leggi tutto »](#)

Sri Lanka. Conversione patente di guida


Con circolare del 2 ottobre 2015 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso noto che, al fine di ...

[Leggi tutto »](#)


Incrementati i posti per l'accoglienza in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria

Con il decreto del ministro dell'Interno del 7 agosto 2015 è stato adottato un avviso pubblico sulle modalità di ...

[Leggi tutto »](#)



Se pensi di conoscere WebEx...

 **WebEx**

[Inizia la prova gratuita](#)

Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2015 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) | [Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) | [Contatti](#)